



**CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED INVIO A TRATTAMENTO
DI MULTIMATERIALE PESANTE DA SVOLGERE NEI COMUNI DI
CASTELNUOVO VAL DI CECINA E MONTECATINI VAL DI CECINA**

CIG: 91036888FD

L'anno duemilaventidue (2022), ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta, i signori

Avv. Marco Giunti, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa, parte contraente di seguito denominata soltanto "REA Spa" o "stazione appaltante" o "committente", con sede in Rosignano Solvay (LI) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita Iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica

e

Ing. Canovai Alessandro, nato a Prato (Po) il 27/08/1963, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale dell'Impresa REVET SPA con sede legale in Viale America, 104 – Pontedera (Pi) - (Cap. 56025), C.F./Partita IVA 03759560489 e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa, iscritta al n. PI - 136089 del R.E.A. di PISA, di seguito nel presente atto denominata "esecutore"

i quali premesso che:

- con Determina PROT.N. 833/22/U del 14/02/2022 la Rea Spa ha deliberato di affidare il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti in multimateriale pesante da effettuare sui comuni di Castelnuovo Val di Cecina e Montecatini Val di Cecina a REVET SPA;
- REVET Spa è un'azienda specializzata nella raccolta differenziata di rifiuti in multimateriale pesante ed è munita delle necessarie autorizzazioni;

sottoscrivono il presente Contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto ed invio a trattamento di rifiuti in multimateriale pesante da svolgere nei territori comunali di Castelnuovo Val di Cecina e Montecatini Val di Cecina con durata fino al 31/12/2022 fatta salva la facoltà da parte di Rea Spa di interrompere anticipatamente il servizio dal 30/06/2022 e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo stimato di € 51.250,00 oltre IVA come per legge, anche se non sarà spirato detto termine temporale.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1 Parti contraenti

1.1 Soggetti

Le parti contraenti del contratto sono la committente e l'esecutore.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto, deve eseguirle integralmente, e ai fini dell'adempimento contrattuale può avvalersi di terzi in forma di subcontratto esclusivamente secondo quanto previsto all'art. 1.10.

1.2 Committente

La committente è REA Spa, che agirà per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, anche "RUP") e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche "DEC") coadiuvati dal proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

1.3 Rappresentante della committente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e degli eventuali ordini esecutivi dello stesso, REA Spa sarà rappresentata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Turchi Stefano) e dal RUP cui a tal fine è conferita la delega per l'affidamento efficace e per l'esecuzione degli ordini esecutivi del contratto, da intendersi validi efficaci ed anche accettati dall'affidatario, a far data dal momento in cui risulteranno pervenuti presso la sua PEC, correndo da tale data i relativi termini di suo adempimento, salvo raccogliere poi ulteriore sottoscrizione eventualmente per la regolarità del fascicolo documentale.

Per ogni comunicazione inerente all'esecuzione degli eventuali ordini specifici REA Spa sarà rappresentata dal DEC, sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento (di seguito, per brevità, anche "RUP") salve contrarie o diverse indicazioni fornite all'esecutore come sopra prescritto.

1.4 Sede della committente

REA Spa, in Rosignano Solvay (LI), Località Le Morelline due snc.

1.5 Responsabile del procedimento (RUP)

Mannari Leonardo – Tel.0586/765204 – leonardo.mannari@reaspa.it

1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Turchi Stefano – Tel. 0586/765215 – stefano.turchi@reaspa.it

1.7 Esecutore

Esecutore è l'operatore economico selezionato con la procedura di affidamento che sottoscrive il presente atto. L'esecutore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'aggiudicazione dello stesso.

1.8 Rappresentante dell'esecutore

Ai fini della sottoscrizione del contratto, rappresenta l'esecutore il Direttore Generale, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge.

Ai fini della sottoscrizione del contratto, compare il Direttore Generale.

Ai fini dell'esecuzione del contratto valgono le prescrizioni che seguono:

- ✓ il contratto trova esecuzione tramite singoli ordini di servizio che sono inviati dal DEC all'esecutore, presso l'indirizzo e-mail indicato ai fini contrattuali;
- ✓ ciascun ordine, il cui contenuto sia conforme alle previsioni del contratto si intende validamente impartito e ricevuto tramite la e-mail diretta dal DEC all'esecutore. Da tale momento corrono i termini per l'esecuzione di ciascun ordine;
- ✓ ciascun ordine, che sia validamente pervenuto presso l'esecutore, non può essere da esso rifiutato, né la sua esecuzione può essere rimandata;
- ✓ ai soli fini della gestione "operativa" dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e l'esecutore.

1.9 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche

Ai fini dell'esecuzione del contratto l'esecutore elegge domicilio c/o Revet S.p.A. Viale America, 104 – 56025 – Pontedera.

Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente all'esecuzione del contratto valgono le condizioni seguenti che l'esecutore accetta senza eccezioni:

- ✓ Gli ordini dovranno essere trasmessi a mezzo e-mail all'indirizzo da esso qui indicato: amministrazione@pec.revet.com ;
- ✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso i seguenti recapiti indicati dall'esecutore: 0587/271244 (Nicola Mattiazzo) – 0587/271254 (Mattia Del Gratta) – 0587/271237 (Emiliano Bochicchio) – 0587/271273 (Alessio Bonechi);
o anche tramite mail agli indirizzi da esso qui indicati: nicola.mattiazzo@revet.com; mattia.delgratta@revet.com; emiliano.bochiccio@revet.com; alessio.bonechi@revet.com ;
- ✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dal contratto, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore amministrazione@pec.revet.com

1.10 Esecuzione da parte dell'esecutore

L'esecutore è tenuto a eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale ordine, ivi comprese quelle accessorie.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto.

Tenga presente l'esecutore che l'eventuale ricorso a soggetti terzi, anche solo per il trasporto, costituisce sub-contratto e in quanto tale deve comunque essere dichiarato in fase di esecuzione e potrà esserlo solo se il contraente lo ha dichiarato prima dell'affidamento.

2 Prestazioni oggetto del Contratto e specifiche tecniche

Il contratto ha ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti in multimateriale pesante da svolgere nei territori comunali di Castelnuovo Val di Cecina e Montecatini Val di Cecina.

2.1 Dettaglio prestazioni richieste

Il servizio prevede:

- la dotazione di appositi contenitori (campane) dove le utenze possano conferire i rifiuti in oggetto.

Ad oggi risultano N°21 sul territorio di Montecatini Val di Cecina e N°29 sul territorio di Castelnuovo Val di Cecina e la Committente si riserva la possibilità di aumento o diminuzione previa comunicazione e concordamento con Revet Spa;

- la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ad impianto autorizzato;
- la raccolta, durante il servizio di svuotamento, di eventuali rifiuti in MMP conferiti all'esterno dei contenitori ed il conferimento all'interno degli stessi, conformi alla raccolta, che entrino all'interno della campana e che non siano all'interno di sacchi neri che rendono irriconoscibile il contenuto;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori al fine di mantenerli sempre in perfetto stato di funzionalità e decoro e rispondenti alla legislazione vigente (sicurezza, codice della strada...) Da segnalazione della committente i contenitori dovranno essere sostituiti o ripristinati entro le 48 ore;
- la selezione del materiale per la valorizzazione dei singoli rifiuti di imballaggio: in plastica - in vetro - in alluminio - in banda stagnata - in cartoni per bevande.

I rifiuti d'imballaggio in plastica, alluminio, banda stagnata cartoni per bevande e vetro saranno conferiti dai cittadini in contenitori di proprietà dell'Esecutore.

Su richiesta della Committente, Revet si impegna ad inviare l'ubicazione aggiornata dei contenitori fornendo le coordinate geografiche in formato WGS84 in gradi decimali. Per ogni contenitore sarà specificato il codice di matricola univoco identificativo (tag o simile), il modello e le caratteristiche del contenitore stesso (volume, colore, ecc).

Tali coordinate saranno propedeutiche a consentire la rendicontazione del servizio effettuato secondo le cadenze concordate con la Committente.

La Committente si riserva la possibilità di aumentare il numero dei contenitori a sua completa discrezione concordando con REVET S.p.A. tempi e modalità secondo i costi indicati all'art. 4 o a seguito delle evidenze di necessità di servizio indicate dall'appaltatore. Anche per i nuovi contenitori installati sul territorio la committente si impegna a fornire le informazioni di cui sopra tramite il portale CRM dove devono essere riportate tutte le informazioni a noi necessarie.

L'ubicazione è subordinata a verifica, con Revet, di problematiche di viabilità e sicurezza in essere o sopravvenute che comportino la necessità di adottare modifiche all'ubicazione dei contenitori e/o espletamento del servizio.

2.2 Servizi straordinari

Nel caso in cui per particolari eventi (ad es. manifestazioni culturali, politiche o sportive, feste, sagre, o altro) o per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, la Committente segnali l'opportunità di svuotare e/o movimentare le campane, REVET dovrà intervenire nei modi e nei tempi indicati dalla Committente. Vista la particolarità degli eventi, le relative comunicazioni scritte, potranno avvenire anche con un preavviso minimo di 48 ore escluso festivi e prefestivi. Convenzione Comuni 2020Rev.1.1.fp

In caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra, la Committente riterrà responsabile REVET delle conseguenze civili e/o penali che dovessero derivare dal mancato adempimento.

L'eventuale collocazione di campane in occasione di particolari eventi cittadini sarà pianificata dalla Committente. REVET S.p.A. dovrà provvedere alla vuotatura e/o al posizionamento su specifica segnalazione scritta.

REVET S.p.A. addebiterà alla Committente gli oneri delle suddette operazioni di vuotatura e movimentazione.

2.3 Servizio manutenzione ordinaria contenitori

La manutenzione ordinaria dei contenitori di proprietà di Revet è ad esclusivo carico di quest'ultima. Revet S.p.A. s'impegna pertanto a mantenerli sempre in perfetto stato di funzionalità e di decoro e rispondenti alla legislazione vigente in materia di sicurezza e di codice della strada, comprendendo in questo anche la sostituzione degli adesivi esplicativi danneggiati e/o usurati.

Nel caso in cui per atti vandalici e/o eventi atmosferici, non addebitabili a REVET, ne derivasse la necessità di procedere al recupero di un contenitore (ad es. recupero di un contenitore lungo una scarpata,...etc..) i costi derivanti da tali attività saranno addebitati alla committente previo accordo tra le parti.

Revet si impegna a riparare/sostituire le campane danneggiate e/o rotte sostituendo.

3 Specifiche tecniche per l'esecuzione

3.1 Modalità e tempi di esecuzione

L'OE effettuerà la vuotatura con cadenza ogni 14 giorni, fatta eccezione per il periodo 01 giugno - 30 settembre dove si richiede la vuotatura settimanale, con la dovuta diligenza e rispettandone l'ubicazione e comunicherà alla Committente eventuali rilevanze su riempimenti anomali che possano richiedere modifiche alla cadenza, così come comunicherà eventuali problematiche di viabilità che possano comportare problemi di sicurezza e che possano necessitare di modifiche all'ubicazione.

In tutti i casi di cui sopra la Committente avrà facoltà di concordare con REVET Spa le modifiche necessarie a parità di costi gestionali.

Le operazioni di svuotamento e riposizionamento delle campane dovranno essere effettuate rispettando le norme del codice della strada, rispettando le posizioni indicate dalla committente nonché le prescrizioni previste per l'abbattimento di barriere architettoniche ed al fine di tutelare l'incolumità di persone e cose, i mezzi di raccolta dovranno possedere tutti i sistemi di segnalazione luminose e sonore richieste dalla normativa di settore.

La committente non risponderà di eventuali danni che dall'operato dell'OE dovessero derivare sia a persone che a cose.

L'esecutore è tenuto a eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale contratto specifico, ivi comprese quelle accessorie.

Ogni comportamento difforme, non legittimerà l'esecutore che vi abbia dato luogo, o altro soggetto comunque interessato all'esecuzione, a pretendere pagamenti dalla committente, che conseguentemente non saranno dovuti. Salve le eventuali ulteriori diverse responsabilità.

Il servizio di trasporto deve essere effettuato da soggetto iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat. 1 Classe C o superiore con l'indicazione del C.E.R. 15.01.06.

Il servizio di trattamento deve essere effettuato presso l'impianto di cui l'esecutore legittimamente dispone e presso il quale legittimamente e professionalmente esercita la relativa attività.

L'impianto deve essere luogo idoneo e conforme alla normativa vigente, disponendo di tutte le autorizzazioni necessarie, ivi comprese e specialmente le seguenti: Autorizzazione al trattamento dei rifiuti identificati dal codice CER 15.01.06.

3.2 Proroghe e sospensioni

Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge e a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisi ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).

Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo ad incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.

4 Avvio dell'esecuzione

4.1 Decorrenza dell'efficacia del contratto

Il periodo di efficacia del contratto è iniziato dal 01/01/2022 a prescindere dalla data del primo ordine, che potrà intervenire anche in seguito.

Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da Rea Spa con ordini scritti.

5 Responsabilità per qualità servizi richiesti

A carico dell'esecutore.

Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, si applicano gli artt. 1655 e seguenti del Codice civile.

5.1 Adempimento e inadempimento

L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura ed il pagamento della stessa.

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale. Determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.2 e le eventuali ulteriori sanzioni contrattuali e come per legge.

Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.

5.2 Penali

Revet si obbliga ad eseguire tutte le obbligazioni inerenti al presente contratto nei tempi previsti ed a regola d'arte, secondo le modalità previste, senza alcuna interruzione o rinvio salvo casi di forza maggiore.

In presenza di qualunque motivo ostativo all'esecuzione del servizio ne dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anche via mail, alla committente, specificando, ove possibile:

- Motivazione interruzione del servizio
- Tipologia del servizio che non può essere svolto
- Durata prevista o prevedibile dell'interruzione ed i tempi di ripristino

Qualora REVET Spa, eccetto i casi di forza maggiore, non provveda ad eseguire i servizi secondo le modalità e le tempistiche di raccolta contrattualmente stabilite, la Committente potrà chiederne il ripristino attraverso l'invio di pec o mail di contestazione. In tal caso Revet si impegna ad eseguire i servizi mancati entro 48 dal ricevimento della richiesta, con esclusione di festivi e prefestivi.

In caso l'esecuzione superi le 48 ore sopra indicate saranno applicate le seguenti penali:

- in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio, una riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di esecuzione del servizio. Il ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, sia che il servizio manchi del tutto sia che risulti eseguito parzialmente.

E' facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di penali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento e in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

6 Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Il contenuto del contratto e degli eventuali ordini è vincolante e immodificabile per tutte le parti contraenti.

Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e concordate con l'Esecutore, e comunque nei limiti di legge.

7 Disciplina contrattuale

7.1 Denominazione del contratto

Contratto di appalto di servizio.

7.2 Ordini specifici

Il contratto trova esecuzione tramite la comunicazione da parte della committente di ordini che saranno comunicati tramite e-mail. Si intenderanno efficaci nel momento in cui risulteranno pervenuti presso il recapito a tal fine indicato dall'esecutore del contratto.

7.3 Definizione e contenuto normativo generale

Il contratto di appalto troverà esecuzione per stati di avanzamento consecutivi, secondo gli ordini di esecuzione che saranno rivolti dalla committente.

Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto:

- entrambe le parti si vincolano al rispetto delle condizioni di cui al contratto;

- la committente acquisisce la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne formano oggetto, progressivamente, con consecutivi ordini, che avranno la frequenza ed i quantitativi rispondenti via via all'effettivo fabbisogno;
- gli ordini saranno ammissibili fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, riservandosi la committente di aumentarlo o ridurlo entro il 20%, senza che l'esecutore possa opporre eccezioni;
- l'esecutore si obbliga, sin da subito, a rendersi disponibile nei termini contrattuali, per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate, alle condizioni ivi dedotte.

7.4 Limiti del contratto

La committente non ha la facoltà di utilizzare il contratto per far eseguire ordini:

- per importi eccedenti l'importo massimo contrattuale
- relativamente a prestazioni che non formano oggetto del contratto
- a soggetti diversi dai contraenti del contratto.

8 Importo massimo aggiudicato

8.1 Limite alla spesa della committente

Nell'ambito della durata del contratto la committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente, per tutti gli ordini, fino ad un massimo di € 51.250,00 oltre iva come per legge per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 con facoltà di Rea Spa di interrompere anticipatamente il servizio dal 30/06/2022 (fermo l'eventuale incremento di cui al 7.3)

8.2 Diritti degli esecutori

L'esecutore avrà il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite, ma nei limiti degli ordini impartiti.

9 Durata

9.1 Termine di validità

Il contratto di appalto ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022 con facoltà di REA Spa di interrompere anticipatamente il servizio dal 30/06/2022.

9.2 Cessazione automatica alla scadenza

Il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna, a condizione che ne siano stati consumati almeno i quattro quinti dell'intero importo, in caso contrario, la durata potrà essere prorogata fino a raggiungimento di tale limite.

9.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo

La durata sarà ridotta ed il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo contrattuale.

9.4 Recesso

La committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'esecutore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal

Codice Civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla committente a suo favore, per le prestazioni effettivamente eseguite e documentate. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.

9.5 Risoluzione

La committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze. Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:

- gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
- commissione da parte dell'Appaltatore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Resta salva la facoltà per la committente, in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale o di ritardo e in tutti i casi previsti dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'esecutore, con tutte le conseguenze di legge.

9.6 Effetti della cessazione dell'efficacia del contratto

Nel momento in cui il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:

- la committente non potrà più impartire nuovi ordini;
- l'esecutore dovrà continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state ordinate, a meno che la committente non disponga diversamente
- il contratto continuerà a produrre effetti, ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni.

10 Importo del corrispettivo

10.1 Corrispettivo dovuto dalla committente

Il corrispettivo dovuto all'esecutore è quello dovuto per l'esecuzione delle prestazioni esattamente eseguite e oggetto di ciascuno degli ordini impartiti.

10.2 Oneri per sicurezza e manodopera

Per ciascun ordine, l'esecutore dovrà garantire:

- l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.

Dovrà inoltre ove richiesto, indicare altresì il costo complessivo della manodopera impiegata per l'esecuzione; detti costi dovranno risultare per esso sostenibili, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione a suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun ordine, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.

10.3 Imposta sul valore aggiunto

Tutti gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA.

Il relativo importo sarà conseguentemente da sommare poi ai fini della fattura.

Rea Spa è soggetta a Split Payment, pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti”.

10.4 Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'esecutore è determinato in ragione della consistenza degli ordini applicativi, utilizzando il prezzo unitario contrattuale inteso come costo per lo svuotamento di ciascuna campana moltiplicandolo per gli interventi effettuati alle campane presenti sul territorio come di seguito dettagliato:

Montecatini Val di Cecina: N. 21 campane al costo cad. di svuotamento di € 25,12

Castelnuovo Val di Cecina: N. 29 campane al costo cad. di svuotamento di € 26,84

Per costo di svuotamento si intende il costo della raccolta, trasporto, invio a trattamento decurtato del corrispettivo CONAI, oltre alla fornitura e manutenzione dei contenitori.

Il corrispettivo è determinato tenendo conto anche del valore del contributo CONAI e dei ricavi conseguenti che verranno riscossi da Revet Spa, pertanto potrà essere aggiornato nell'eventualità di modifiche degli accordi ANCI – CONAI.

La Committente si impegna pertanto a rilasciare deleghe (o eventuale sub deleghe) all'OE per i contributi di cui sopra.

Al corrispettivo potranno essere applicate penalità per maggiori oneri sulla base di rilevanze delle analisi merceologiche periodiche come da tabella sottostante.

% frazione estranee	Maggiori oneri di selezione (€/ton)
0 - 5	6,06 €
5,1 - 10	11,06 €
10,1 - 15	17,06 €
15,1 - 20	24,46 €
20,1 - 25	30,86 €
25,1 - 30	38,26 €
30,1 - 35	45,66 €
35,1 - 40	52,06 €

La REVET ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante il normale orario di lavoro, la conformità di ciascun carico in ingresso presso gli impianti di destinazione, sia visivamente che mediante specifiche analisi.

La REVET spa inviterà la Committente a presenziare alle analisi comunicando giorno e ora dell'analisi, che saranno in ogni caso valide anche in assenza della controparte. Al termine delle analisi copia del verbale di verifica verrà consegnato a mano al rappresentate della Committente o inviato via fax in caso di assenza.

Le parti avranno la facoltà di richiedere ulteriori analisi da espletare nel corso dello stesso mese, fino ad un massimo di due, i cui esiti faranno media per la determinazione della percentuale d'impurezza presente nel materiale.

Gli importi relativi alle maggior oneri di selezione saranno fatturati entro 30 giorni dal bimestre di riferimento e saldati con le tempistiche e modalità di cui all'art. 12.

Le parti avranno la facoltà di richiedere ulteriori analisi da espletare nel corso dello stesso mese, fino ad un massimo di due, i cui esiti faranno media per la determinazione della percentuale d'impurezza presente nel materiale

10.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo

Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne:

- le prestazioni principali e accessorie oggetto del contratto, nelle quali sono da intendersi comprese le spese di spedizione;
- mezzi e personale impiegati;
- oneri per la sicurezza;
- documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.

11 Tutela dei lavoratori

L'esecutore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA spa, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.

REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'esecutore non può opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

12 Fatturazione e pagamento

12.1 Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite.

L'accettazione presuppone che REA Spa abbia ricevuto le copie delle Bolle Ecologiche rilasciate dal trasportatore con l'indicazione del peso accettato a destino ed un documento attestante il numero di campane svuotate per ciascun territorio comunale.

Al termine del periodo di riferimento in cui è eseguita la prestazione, prima di emettere fattura, l'Operatore economico deve comunicare, con cadenza settimanale la rendicontazione delle prestazioni ultimate ed effettuate al DEC Turchi Stefano alla seguente mail stefano.turchi@reaspa.it e attendere il Certificato di regolare esecuzione, che quest'ultimo si impegna ad inviare entro il giorno 8 del mese successivo. Dopo aver ricevuto tale Certificato, l'Esecutore, potrà emettere con cadenza mensile la fattura relativa al servizio di raccolta, noleggio campane e selezione con indicazione del CIG relativo all'affidamento e con il riepilogo delle Bolle Ecologiche di conferimento indicandone il dettaglio (data, quantità e riferimento alla Bolla Ecologica di ogni singolo conferimento) ed il riepilogo degli svuotamenti effettuati in ciascuna data ed in ciascun territorio comunale.

Al termine di ciascun bimestre di riferimento l'Esecutore renderà gli esiti delle analisi qualitative effettuate al DEC Turchi Stefano (email stefano.turchi@reaspa.it) al fine di consentire a quest'ultimo di verificare l'entità dei maggiori oneri di selezione da sostenere. Conseguentemente quest'ultimo provvederà ad emettere, entro e non oltre il giorno 8 del bimestre successivo, il Certificato di regolare esecuzione, corredato dell'indicazione del CIG relativo all'affidamento del contratto specifico, in modo da consentire all'Esecutore di poter emettere la fatturazione per i maggior oneri di selezione.

Resta ferma la facoltà per REA Spa di disporre, in ogni tempo, accertamenti di conformità dell'esecuzione in corso.

In ciascuna fattura potranno essere dedotti gli importi di tutte le prestazioni accettate ed eseguite nel periodo di riferimento.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, si rende noto che il "Codice Destinatario" è : M5UXCR1.

12.2 Termini e modalità di pagamento.

Pagamento entro 60 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.

12.3 Clausola di tracciabilità

Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC per servizi e forniture. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l'esecutore è tenuto a comunicare alla committente, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi ed ogni

modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di mancata o ritardata comunicazione i pagamenti non saranno effettuati ed all'esecutore non saranno dovuti interessi per il ritardo, essendo sua la responsabilità per il ritardato pagamento. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione del contratto saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti. La clausola con le identiche previsioni di cui sopra, a pena di nullità, dovrà essere inserita in tutti ed in ciascun contratto stipulati dall'esecutore con suoi subcontraenti che assumeranno tutti e ciascuno i suoi medesimi obblighi di tracciabilità, per i quali esso stesso esecutore è garante verso la committente ai sensi di legge e si impegna a dare immediata comunicazione ad essa e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

13 Documenti di cui si compone il contratto

Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo ed in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante, (anche se qui formalmente non allegati), ivi compresi e specialmente:

- Allegato E compilato e sottoscritto dall'esecutore
- Mod. S.7.4.1 Requisiti tecnico - professionali
- Copia del Documento d'Identità del legale rappresentante
- Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat. 1 Classe C o superiore con l'indicazione del C.E.R. 15.01.06
- Autorizzazione Impianto di trattamento rifiuti C.E.R. 15.01.06

14 Conoscenza delle condizioni contrattuali

La sottoscrizione del Contratto di appalto implica per gli esecutori:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'esecutore portare i predetti documenti e ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.

La sottoscrizione del presente Contratto di appalto da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione del contratto;
- di aver giudicato i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Ciascun ordine esecutivo del Contratto, è costituito e regolato dal presente contratto.

14.1 Obblighi generali e specifici degli esecutori

L'esecutore assume verso REA Spa tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli eventuali ordini.

14.2 Obblighi preliminari e continuativi

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA Spa, tutta la relativa documentazione.

In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini, salvo accordo tra le parti.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai fini dell'esecuzione degli eventuali ordini si applicheranno le previsioni del contratto e restano a carico degli esecutori ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA Spa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate degli esecutori medesimi.

14.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea S.p.A. e Revet S.p.A.

Le parti, prendono rispettivamente atto del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'altra parte e dei rispettivi Codici Etici e si impegnano a rispettarne i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tali impegni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

14.4 Interpretazione del contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla committente.

15 Controversie

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Livorno.

16 Riservatezza

1. Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

2. Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relativi ad attività passate, presenti o future della Committente e riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all’esterno dell’ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l’uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;
- Identificati per iscritto come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti”.

3. Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

4. Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.

5. Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

6. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.

7. Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando alla stessa contestuale prova scritta dell’avvenuta eliminazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.

8. È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l’asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.

9. Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

10. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali terzi dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

11. Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) di Revet S.p.a. è Agostino Oliveri di Sicurdata srl ed è contattabile ai seguenti recapiti:

- Telefono: 055/750808;

- PEC: sicurdatasrl@pec.pec-opendata.com - Indirizzo mail: dpo.sicurdata@opendata.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) di REA S.p.a. è Cecchetti Alessandro di Colin & Partners Srl ed è contattabile ai seguenti recapiti: dpo@reaspa.it

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa
L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti

L'ESECUTORE
REVET Spa

Indice

1 Parti contraenti	2
1.1 Soggetti	2
1.2 Committente.....	2
1.3 Rappresentante della committente	2
1.4 Sede della committente	2
1.5 Responsabile del procedimento (RUP).....	2
1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	2
1.7 Esecutore.....	2
1.8 Rappresentante dell'esecutore	3
1.9 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche.....	3
1.10 Esecuzione da parte dell'esecutore.....	3
2 Prestazioni oggetto del Contratto e specifiche tecniche.....	3
2.1 Dettaglio prestazioni richieste	4
2.2 Servizi straordinari.....	4
2.3 Servizio manutenzione ordinaria contenitori	5
3 Specifiche tecniche per l'esecuzione	5
3.1 Modalità e tempi di esecuzione	5
3.2 Proroghe e sospensioni	6
4 Avvio dell'esecuzione	6
4.1 Decorrenza dell'efficacia del contratto	6
5 Responsabilità per qualità servizi richiesti.....	6
5.1 Adempimento e inadempimento	6
5.2 Penali	6
6 Modifiche del contratto in corso di esecuzione.....	7
7 Disciplina contrattuale	7
7.1 Denominazione del contratto	7
7.2 Ordini specifici	7
7.3 Definizione e contenuto normativo generale	7
7.4 Limiti del contratto	8
8 Importo massimo aggiudicato	8
8.1 Limite alla spesa della committente.....	8
8.2 Diritti degli esecutori	8
9 Durata.....	8
9.1 Termine di validità.....	8
9.2 Cessazione automatica alla scadenza.....	8
9.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo	8
9.4 Recesso	8
9.5 Risoluzione	9
9.6 Effetti della cessazione dell'efficacia del contratto.....	9
10 Importo del corrispettivo.....	9
10.1 Corrispettivo dovuto dalla committente	9
10.2 Oneri per sicurezza e manodopera.....	9
10.3 Imposta sul valore aggiunto.....	10
10.4 Determinazione del corrispettivo.....	10
10.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo	11
11 Tutela dei lavoratori	11
12 Fatturazione e pagamento	12

12.1	Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura	12
12.2	Termini e modalità di pagamento.	12
12.3	Clausola di tracciabilità	12
13	Documenti di cui si compone il contratto	13
14	Conoscenza delle condizioni contrattuali.....	13
14.1	Obblighi generali e specifici degli esecutori.....	14
14.2	Obblighi preliminari e continuativi.....	14
14.3	Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea S.p.A. e Revet S.p.A.	14
14.4	Interpretazione del contratto	14
15	Controversie	14
16	Riservatezza	14